



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 maggio 2013 (29.05)
(OR. en)**

9551/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0195 (COD)**

**PECHE 212
CODEC 1079**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 12514/11 PECHE 187 CODEC 1166 - COM(2011) 425 final

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (prima lettura)

Si allegano per le delegazioni le modifiche che il Consiglio "Agricoltura e pesca" del 14 maggio 2013 ha deciso di apportare al progetto di mandato riveduto¹ per la presidenza in vista della conclusione dei negoziati sulla proposta legislativa in oggetto. Le modifiche riguardano l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 5, 7bis (nuovo), 9, 10, 15, 16, 17, 34, 42 bis, 46 bis, l'articolo 52, paragrafo 1, l'articolo 58 ter (nuovo) e l'allegato III.

Il Consiglio ha formulato una dichiarazione che figura nell'allegato III della presente nota.

¹ Doc. ST 7165/2/13 REV 2 PECHE 84 CODEC 499.

Politica comune della pesca - Regolamento di base

1. Rendimento massimo sostenibile (MSY)

Articolo 2, paragrafo 2 - Obiettivi

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Per conseguire tale obiettivo che consiste nel ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici a livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile deve essere ottenuto entro il 2015, se possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

Articolo 16, paragrafo 2 - cfr. in appresso

Articolo 42 bis - Principi e obiettivi degli accordi in materia di scambio e gestione congiunta

1. Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente al presente regolamento, in particolare all'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compirà ogni sforzo in vista della conclusione di accordi per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, in particolare con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'UE.

2. Al fine di assicurare una gestione sostenibile degli stock condivisi con paesi terzi e di garantire la stabilità delle operazioni di pesca delle sue flotte, l'Unione si adopera per stabilire, nel rispetto dell'UNCLOS, accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi per la gestione congiunta degli stock, che definiscono tra l'altro, ove opportuno, le modalità di accesso alle acque e alle risorse e le condizioni per tale accesso, l'armonizzazione delle misure di conservazione e lo scambio di possibilità di pesca.

Articolo 58 ter (nuovo)

La Commissione riferisce annualmente al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi realizzati nell'attuazione del rendimento massimo sostenibile e sulla situazione degli stock ittici, quanto prima dopo l'adozione del regolamento annuale [sui TAC e i contingenti].

2. Definizioni

Articolo 5, paragrafo 4

(4) "peschereccio", qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara.

3. Zone protette

Articolo 7 bis (nuovo) - Zone protette

L'Unione si adopera, tenendo conto delle zone di conservazione esistenti, per sviluppare le zone biologicamente sensibili e continuare ad offrire loro ulteriore protezione ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima per la conservazione e zone di deposito delle uova. A tal fine, gli Stati membri possono individuare zone adeguate e preparare, se del caso, raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 17, paragrafo 7.

4. Piani pluriennali

Articolo 9 - Piani pluriennali

1. I piani pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici e contengono misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Qualora non sia possibile determinare gli obiettivi per conseguire il rendimento massimo sostenibile a causa di dati insufficienti, i piani pluriennali prevedono misure basate sull'approccio precauzionale che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

3. I piani pluriennali riguardano:

a) singole specie; o

b) nel caso di pesca multispecifica, o qualora le dinamiche degli stock si intersechino, le attività di pesca che sfruttano diversi stock in una zona geografica interessata, tenendo conto delle conoscenze sulle interazioni tra gli stock ittici, le attività di pesca e gli ecosistemi marini.

4. Le misure da includere nei piani pluriennali e la tempistica relativa alla loro attuazione sono proporzionate agli obiettivi nonché agli obiettivi specifici e al calendario previsto. Prima di essere incluse nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale².

5. I piani pluriennali possono contenere obiettivi e misure di conservazione specifici basati sull'approccio ecosistemico per affrontare problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al conseguimento del massimo rendimento sostenibile per svariati stock compresi nel piano qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività. Ove necessario, il piano include misure di conservazione specifiche alternative, basate sull'approccio ecosistemico, per gli altri stock compresi nel piano.

Articolo 10 - Contenuto dei piani pluriennali

1. I piani pluriennali includono, se del caso e fatte salve le rispettive competenze ai sensi del trattato:

a) il campo di applicazione di ciascun piano in termini di stock, attività di pesca e zona;

b) obiettivi coerenti con quelli fissati all'articolo 2 e con le disposizioni pertinenti degli articoli 7 e 9;

² Possibilità di inserire l'aspetto della proporzionalità, dell'attuazione progressiva e della valutazione d'impatto. Considerare l'inserimento di tali aspetti nel paragrafo 1.

- c) obiettivi quantificabili quali tasso di mortalità per la pesca e/o biomassa riproduttiva;
 - d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi quantificabili;
 - e) valori di riferimento per la conservazione coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2;
 - f) obiettivi per misure di conservazione e tecniche da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 del presente regolamento e misure intese ad evitare e per quanto possibile ridurre le catture accidentali;
 - g) misure di salvaguardia per garantire il conseguimento degli obiettivi specifici quantificabili e azioni correttive, se necessario, compreso per le situazioni in cui il deterioramento della disponibilità o della qualità dei dati mette a rischio la sostenibilità dello stock;
2. I piani pluriennali possono includere inoltre:
- a) altre misure di conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili o minimizzare l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da circostanziare, ove appropriato, conformemente al titolo III;
 - b) se del caso, obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;
 - c) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale.
3. I piani pluriennali prevedono la loro revisione dopo una valutazione ex post iniziale, segnatamente per tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici.

5. Rigetti/obbligo di sbarcare

Articolo 15 - Obbligo di sbarcare tutte le catture

1. Tutte le catture soggette a limiti di cattura, e nel Mediterraneo anche le catture soggette a taglie minime di sbarco quali definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

a) Al massimo a partire dal 1° gennaio 2015:

- piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto;
- grande pesca pelagica, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco;
- pesca a fini industriali, vale a dire pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia;
- salmone nel Mar Baltico.

b) Al massimo a partire dal 1° gennaio 2015 per specie che definiscono le attività di pesca e non più tardi del 1° gennaio 2017 per tutte le altre specie nelle:

- attività di pesca nelle acque dell'Unione nel Mar Baltico di specie soggette a limiti di cattura diverse da quelle di cui alla lettera a).

c) Al massimo a partire dal 1° gennaio 2016 per specie che definiscono le attività di pesca e non più tardi del 1° gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle seguenti attività di pesca:

- i) Mare del Nord
 - pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;
 - pesca dello scampo;
 - pesca della sogliola comune e della passera di mare;
 - pesca del nasello;
 - pesca del gambero boreale;
 - ii) acque nordoccidentali
 - pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;
 - pesca dello scampo;
 - pesca della sogliola comune e della passera di mare;
 - pesca del nasello;
 - iii) acque sudoccidentali
 - pesca dello scampo;
 - pesca della sogliola comune e della passera di mare;
 - pesca del nasello;
 - iv) altre attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura.
- d) Al massimo a partire dal 1° gennaio 2017 per specie che definiscono le attività di pesca e non più tardi del 1° gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle attività di pesca non comprese nel paragrafo 1, lettera a) nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tutte le altre acque dell'Unione e in acque non appartenenti all'Unione e non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.

1 bis. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali vincolanti per l'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 55, misure volte a recepire tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco stabilito dal presente articolo.

1 ter. Qualora tutti gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto in una determinata attività di pesca concordino sull'opportunità che l'obbligo di sbarco si applichi a specie diverse da quelle di cui al paragrafo 1, essi possono presentare una raccomandazione comune finalizzata ad estendere l'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 a tali altre specie. A tal fine si applica l'articolo 17, paragrafi da 1 a 6 *mutatis mutandis*. Ove sia presentata una siffatta raccomandazione, la Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati a norma dell'articolo 55.

2. Le seguenti categorie sono esenti dall'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1:

- a) specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca;
- b) specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;
- c) catture rientranti nelle esenzioni *de minimis*.

3. I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarcare le catture delle attività di pesca di cui al paragrafo 1 sono specificati nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 e, se del caso, precisati conformemente al titolo III, comprese:

- a) disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie regolamentate, di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- b) indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco per le specie di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo;
- c) disposizioni per le esenzioni *de minimis* fino al 5% del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1. L'esenzione *de minimis* si applica nelle situazioni seguenti:
 - i) qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire gli aumenti di selettività o

- ii) per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture accidentali, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture accidentali per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale, da fissare nel piano, del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione.

Le catture di cui alla presente disposizione non sono imputate ai contingenti pertinenti ma sono comunque registrate a tutti gli effetti.

Per un periodo transitorio di quattro anni, la percentuale del totale annuo delle catture di cui alla lettera c) aumenta: i) del 2% nei primi due anni di applicazione dell'obbligo di sbarco; e ii) dell'1% nei due anni successivi;

- d) disposizioni sulla documentazione delle catture;
- e) fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, se del caso, conformemente al paragrafo 5.

3 bis. Qualora non sia adottato un piano pluriennale o un piano di gestione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006 per l'attività di pesca in questione, la Commissione può adottare su base temporanea un piano specifico relativo ai rigetti secondo le modalità stabilite all'articolo 17. Gli Stati membri possono cooperare ai sensi dell'articolo 17 affinché la Commissione adotti un piano specifico, per un periodo non superiore a 3 anni, relativo all'obbligo di sbarco e le indicazioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e), mediante atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 55 o secondo la procedura legislativa ordinaria.

3 ter. Qualora non siano state adottate misure nell'ambito di un piano pluriennale adottato a norma del paragrafo 3 o di un piano specifico relativo ai rigetti adottato a norma del paragrafo 3 bis, per precisare l'esenzione de minimis di cui al paragrafo 2, lettera c) la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 55, un'esenzione de minimis che, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3, lettera c), punto i) o ii), non supera il 5% del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del paragrafo 1. Tale esenzione de minimis è adottata in modo da applicarsi dalla data di applicazione del pertinente obbligo di sbarco.

4.a) In deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti ai sensi del paragrafo 1, le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco che superano i contingenti degli stock in questione o le catture di specie per le quali lo Stato membro non dispone di contingenti, possono essere sottratte dal contingente della specie bersaglio purché non superino il 9% del contingente della specie bersaglio. Tale disposizione si applica solo quando lo stock delle specie non bersaglio si mantiene entro i limiti biologici di sicurezza.

b) Per gli stock soggetti a obbligo di sbarco, gli Stati membri possono avvalersi di una flessibilità interannuale fino al 10% degli sbarchi consentiti. A tal fine, uno Stato membro può autorizzare lo sbarco di quantitativi supplementari dello stock soggetto all'obbligo di sbarco a condizione che tali quantitativi non superino il 10% del contingente assegnatogli. Si applica l'articolo 105 del regolamento sul controllo³.

5. Al fine di assicurare la protezione del novellame, si possono stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione.

6. Per le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, l'uso delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, compresi la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici.

7. Per le specie non soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma vengono rigettate immediatamente in mare.

8. Gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati che consentano di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture, compresi tra l'altro mezzi quali osservatori, sistemi CCTV e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità.

³ Va notato che ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 6 del presente regolamento sarà adottata una conseguente modifica dell'articolo 105 del regolamento sul controllo in base alla quale non sarà applicato alcun fattore moltiplicatore in caso di sovrasfruttamento entro il 10%.

6. Possibilità di pesca

Articolo 16 - Possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

1 bis. Quando viene introdotto un obbligo di sbarco per uno stock, le possibilità di pesca vengono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture basandosi sul fatto che per il primo anno e per quelli successivi non saranno più consentiti rigetti in mare di quello stock.

1 ter. Qualora nuove prove scientifiche mostrino l'esistenza di un divario significativo tra le possibilità di pesca fissate per un determinato stock e la reale situazione di tale stock, gli Stati membri aventi un interesse diretto possono presentare una richiesta motivata alla Commissione affinché presenti una proposta volta ad attenuare tale divario nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Le possibilità di pesca sono stabilite conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e sono conformi agli obiettivi quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c)⁴.

3. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, come ripartire le possibilità di pesca ad esso assegnate a norma dell'articolo 16 e non soggette a un sistema di concessioni trasferibili, ad esempio creando possibilità di pesca individuali. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

4. Per l'assegnazione di possibilità di pesca relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.

5. Le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque dell'Unione sono stabilite e assegnate a ciascuno di essi.

⁴ Articolo 11, paragrafo 1, secondo la numerazione degli articoli della proposta.

6. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

7. Regionalizzazione

Articolo 17 - Cooperazione regionale sulle misure di conservazione compresi i piani pluriennali, le misure ai sensi dell'articolo 12 e i piani specifici per l'obbligo di sbarcare le catture

1. Se, rispetto a una misura di conservazione che si applica a un'area geografica pertinente, anche in un piano pluriennale stabilito in virtù degli articoli 9 e 10, in misure ai sensi dell'articolo 12 e piani specifici per l'obbligo di sbarcare le catture, alla Commissione è attribuito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale tali misure influiscono ("Stati membri interessati") possono, entro un termine da stabilire nella misura di conservazione e/o nel piano pluriennale pertinente, convenire di presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione e/o dei piani pluriennali e/o dei piani specifici per l'obbligo di sbarcare le catture, da adottare conformemente all'articolo 15. La Commissione non adotta tali atti delegati o di esecuzione prima della scadenza del termine di presentazione delle raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri interessati cooperano tra di loro nel formulare raccomandazioni comuni. Essi consultano inoltre i pertinenti consigli consultivi. La Commissione facilita la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti.

3. Ove le raccomandazioni comuni sulle misure siano presentate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione ha il potere di adottare tali misure mediante atti delegati o di esecuzione, a condizione che le raccomandazioni siano compatibili con la misura di conservazione pertinente e/o con il piano pluriennale pertinente.

4. Qualora la misura di conservazione si applichi a uno specifico stock condiviso con paesi terzi e gestito da organizzazioni multilaterali di gestione della pesca o in virtù di accordi bilaterali e multilaterali, l'Unione si adopera per concordare con i pertinenti partner le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione da adottare a norma del paragrafo 1 siano basate sui migliori pareri scientifici disponibili e:

- a) siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;
- b) siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi della misura di conservazione dell'Unione;
- c) siano compatibili con il campo di applicazione e realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un pertinente piano pluriennale e
- d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

6. Se non tutti gli Stati membri riescono a raggiungere un accordo su raccomandazioni comuni da presentare alla Commissione conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito, o qualora le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione non siano ritenute compatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione può presentare una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria o, se del caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

7. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto negli stock ittici di un'area geograficamente definita possono inoltre elaborare raccomandazioni comuni su misure da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o, se del caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, o conformemente alle procedure di cui agli articoli 55 e 56.

8. Come metodo supplementare o alternativo di cooperazione regionale, gli Stati membri saranno autorizzati, nel quadro di una misura di conservazione applicabile a una pertinente area geografica, compreso nell'ambito di un piano pluriennale stabilito in virtù degli articoli 9 e 10, ad adottare entro un termine prefissato misure che precisino ulteriormente tale misura di conservazione. Gli Stati membri coopereranno strettamente all'adozione di tale misura. I paragrafi 2, 4 e 5 si applicano mutatis mutandis. La Commissione è coinvolta e le sue osservazioni sono tenute in considerazione. Lo Stato membro interessato adotta solo le rispettive misure nazionali, qualora tutti gli Stati membri interessati abbiano raggiunto un accordo sul contenuto delle misure. Qualora ritenga che la misura di uno Stato membro non rispetti le condizioni di cui alla misura di conservazione pertinente, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

8. Capacità di pesca

Articolo 34 - Adeguamento e gestione della capacità di pesca

1. Gli Stati membri mettono in atto misure per l'adeguamento della capacità di pesca delle loro flotte alle loro possibilità di pesca future, nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità.

1 bis. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'equilibrio. La relazione contiene una valutazione annuale della capacità della flotta nazionale e di tutti i segmenti della flotta dello Stato membro e mira, per ciascun segmento, a individuare l'eventuale sovracapacità strutturale e a valutare la redditività a lungo termine. Le relazioni sono rese pubbliche.

1 ter. Per quanto riguarda le valutazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri basano la loro analisi sull'equilibrio tra capacità di pesca delle loro flotte e possibilità di pesca future. Formano oggetto di valutazioni separate le flotte operanti nelle regioni ultraperiferiche e per le flotte operanti esclusivamente fuori dalle acque dell'Unione. Per favorire un'impostazione comune in tutta l'Unione, la Commissione può elaborare orientamenti indicanti i pertinenti parametri tecnici, sociali ed economici.

2. Se la valutazione mostra chiaramente che la capacità di pesca non è efficacemente equilibrata con le possibilità di pesca, lo Stato membro prepara e inserisce nella relazione un piano d'azione per i segmenti di flotta che presentano palesemente una significativa sovracapacità. Il piano d'azione illustra gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per raggiungere l'equilibrio, nonché un calendario preciso per l'attuazione del piano. La Commissione elabora annualmente una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'equilibrio tra la capacità di pesca dei pescherecci degli Stati membri e le relative possibilità di pesca conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 1 ter. La relazione include piani d'azione ai sensi del presente paragrafo. La prima relazione è presentata entro il 31 marzo 2015.

La mancata elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1 bis e la mancata attuazione del piano d'azione di cui al comma precedente possono dar luogo alla sospensione o interruzione proporzionale del sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro per investimenti nei pertinenti segmento o segmenti della flotta in conformità con le disposizioni del regolamento FEAMP.

3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.

4. La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.

5. Gli Stati membri provvedono affinché a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento la capacità di pesca della flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II.

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui al paragrafo 5.

9. Gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme

Articolo 46 bis - Gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme

1. La Commissione istituisce un gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme affinché valuti, faciliti e rafforzi l'attuazione e il rispetto degli obblighi previsti dal regime unionale di controllo della pesca.
2. Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. L'Agenzia europea di controllo della pesca può assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo di esperti.
3. Il gruppo di esperti provvede in particolare a:
 - a) esaminare periodicamente le questioni inerenti a rispetto e attuazione nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca e individuare eventuali difficoltà di interesse comune nell'attuazione delle norme della PCP;
 - b) formulare pareri in merito all'attuazione delle norme della PCP, anche per quanto riguarda la definizione delle priorità in termini di sostegno finanziario dell'UE; e
 - c) scambiare informazioni sulle attività di controllo e ispezione, compresa la lotta contro le attività di pesca INN.
4. Il gruppo di esperti tiene il Parlamento europeo e il Consiglio periodicamente informati sulle attività in materia di rispetto di cui al paragrafo 3.

10. Composizione dei consigli consultivi

Articolo 52, paragrafo 1 e tabella dell'allegato III

È istituito un consiglio consultivo per i mercati.

Il consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche è diviso in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano.

Allegato III, punto 2, lettera a) - Funzionamento e finanziamento

Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo, il 60% dei seggi è attribuito a organizzazioni rappresentanti gli operatori del settore della pesca e, ove pertinente, dell'acquicoltura e a rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione, e il 40% a rappresentanti degli altri gruppi di interesse su cui incide la politica comune della pesca, ad esempio organizzazioni ambientali e gruppi di consumatori.

Dichiarazione del Consiglio sui piani pluriennali

Il Consiglio si impegna a collaborare con il Parlamento europeo e la Commissione per affrontare le questioni interistituzionali e concordare una via da seguire che rispetti la posizione giuridica del Parlamento e del Consiglio al fine di agevolare lo sviluppo e l'introduzione su base prioritaria di piani pluriennali a norma della politica comune della pesca.

Il Consiglio propone altresì che sia istituita una taskforce interistituzionale per contribuire a trovare le migliori modalità a tal fine.
